14. Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti (WHISTLEBLOWING)

INDICE

1. **INTRODUZIONE……..……..2**
2. **SCOPO…….…….. 3**
3. **AMBITO DI APPLICAZIONE……..…….……3**
4. **OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI……..3**
5. **CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA……4**
6. **MISURE DI PROTEZIONE……..6**
7. **RISERVATEZZA……..7**
8. **DATA PROTECTION……..8**
9. **SANZIONI……..8**
10. **FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL WHISTLEBLOWING ……9**
11. **AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA……..9**

Data emissione: 30/11/2023

Data prima revisione:

1. INTRODUZIONE

Abbiamo implementato un canale di segnalazione interno conforme alle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 24/2023, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante mediante l'utilizzo di protocolli sicuri e strumenti riservati per coloro che intendono segnalare violazioni della normativa nazionale e europea, che ledono l'integrità e la reputazione della nostra Associazione.

La segnalazione tutelata (whistleblowing) è un istituto volto a tutelare dipendenti, collaboratori, volontari o altri interlocutori nel caso in cui segnalino eventuali illeciti avvenuti all'interno dell'organizzazione.

Chi viene a conoscenza di comportamenti scorretti, contrari ai regolamenti interni, al Codice etico 231 o alle normative vigenti, tenuti nell'ambito delle attività della nostra organizzazione può segnalarlo ai responsabili.

Le segnalazioni - che devono in ogni caso essere circostanziate - possono essere direttamente all'Organismo di vigilanza:

- attraverso l'e-mail odv@casaragazzi.it (utilizzando account personali e non aziendali al fine di mantenere adeguata riservatezza);
- all'indirizzo postale Luca De Censi, via Copernico n.8 – 20125 Milano MI.
- attraverso un contatto al numero di telefono 338.8444009.

A ciascuna segnalazione sarà assegnato un codice identificativo univoco che consentirà di verificare in ogni momento lo "stato di lavorazione" della segnalazione e di ricevere comunicazioni.

L'OdV monocratico si impegna a:

- dare riscontro della ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della Segnalazione, fornendo un codice identificato;
- procedere con una verifica circa le criticità segnalate;
- dare riscontro degli esiti della verifica entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- assicurare la riservatezza del segnalante (che resta tale salvo non debba essere prodotta in giudizio), il corretto trattamento dei dati personali, conservazione della documentazione solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per un massimo di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- prendere in considerazione anche segnalazioni anonime purché circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche.
- resta sempre possibile per la persona segnalante rivolgersi direttamente ad ANAC utilizzando i canali predisposti dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Casa dei Ragazzi IAMA tutela il segnalante, vieta ritorsioni o discriminazioni nei confronti di chi effettua segnalazioni.

Il sistema disciplinare parte integrante del presente codice 231 prevede specifiche sanzioni sia nei confronti di chi non tutela, punisce o discrimina il segnalante (o persone che gli sono prossime), sia di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che infondate.

2. SCOPO

La presente procedura regolamenta l'effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti nell'ambito dell'attività di Casa dei Ragazzi IAMA; è stata predisposta in conformità alla normativa e alle linee guida che trovano applicazione nell'ordinamento italiano in materia di whistleblowing e, in particolare:

- al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un Contesto Lavorativo;

- al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, modificato dal decreto sopra citato;

- al Modello di Organizzazione e Gestione da ultimo approvato;

- alle linee guida dell'ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, e al parere sullo schema delle suddette linee guida dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE:

La Procedura definisce le caratteristiche essenziali, le modalità di presentazione e i compiti dei soggetti preposti alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni; restano esclusi dall'ambito di applicazione della procedura eventuali procedimenti disciplinari e/o giudiziari attivati dalla società, per il tramite delle funzioni deputate, all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

La presente Procedura non si occupa delle segnalazioni esterne (presentate all'ANAC) né delle divulgazioni pubbliche, per le quali occorre fare riferimento alle specifiche previsioni del Decreto Whistleblowing e alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni che possono essere segnalate sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, nonché violazioni del codice etico;

2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi con riferimento alla normativa privacy) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4) che precedono;

Il Decreto Whistleblowing non trova applicazione per le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono ai propri rapporti di lavoro o ai rapporti di lavoro con il proprio superiore gerarchico: pertanto, le Segnalazioni di tal tipo non verranno trattate ai sensi della presente Procedura.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing un canale di Segnalazione interna che consente la trasmissione, in modalità cartacea o informatica, di Segnalazioni e garantisce la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere rivolte direttamente all'Organismo di vigilanza:

• attraverso l'e-mail odv@casaragazzi.it (utilizzando account personali e non aziendali al fine di mantenere adeguata riservatezza);

• all'indirizzo postale Luca De Censi, via Copernico n.8 – 20125 Milano MI.

• attraverso contatto al numero di telefono 338 8444009;

• chiedendo per il tramite dei canali sopra indicati un colloquio diretto.

La Società invita i Segnalanti ad effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

• la descrizione del fatto;

• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

• le generalità del segnalante, fatta comunque salva la possibilità di effettuare una segnalazione anonima.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Dopo l'inoltro della segnalazione il segnalante riceverà un codice che dovrà essere conservato.

5.1 Il Gestore delle segnalazioni

La Società ha individuato quale destinatario e gestore delle Segnalazioni il responsabile ODV Monocratico che è stato autorizzato al trattamento dei dati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5.2 Gestione della Segnalazione:

5 .2.1. Analisi preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione:

a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;

c) classifica la Segnalazione:

- "ammissibile" quando la stessa risulta essere stata inviata in conformità al Decreto Whistleblowing e alla presente Procedura e la violazione segnalata rientri nel campo di applicazione del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura;

- "non ammissibile" e l'archivia, quando la stessa è manifestamente infondata, per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto Whistleblowing, ha un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente ovvero viene prodotta solo documentazione, in assenza di una Segnalazione di condotte illecite.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore della Segnalazione può chiedere elementi integrativi al Segnalante; nel caso di Segnalazione "non ammissibile", il Gestore della Segnalazione dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

5.2.2. Gestione della Segnalazione interna

Nel gestire la Segnalazione, il Gestore della segnalazione svolge le seguenti attività:

a) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;

b) fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, e assicura che l'indagine sia accurata, equa, imparziale e tuteli la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto segnalato;

c) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione

della segnalazione. Ove l'approfondimento richieda tempi superiori ai 3 mesi, il Gestore può fornire un riscontro interlocutorio al segnalante entro i termini sopra indicati;

d) in caso di permanenza in essere della condotta denunciata (o di sua imminente realizzazione, se non ancora compiuta), può richiedere alle funzioni competenti di assumere provvedimenti cautelari idonei a interromperla o prevenirla.

In relazione alle Segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, il Gestore ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati (ad es. avvocati), nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Gestore evita di rivelare a tali soggetti informazioni che non siano indispensabili a ottenerne un supporto effettivo. Con particolare riferimento alle informazioni da cui si possa desumere l'identità del Segnalante o delle persone coinvolte, si applicano le limitazioni previste dalla normativa e dal paragrafo 6 (RISERVATEZZA) della presente procedura.

Il Gestore ha, inoltre, la facoltà di sentire la Persona Coinvolta e di acquisire dalla stessa osservazioni scritte e documenti.

La Segnalazione e relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

5.2.3. Decisione sulla Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione e per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Ove il Gestore ravvisi la fondatezza della segnalazione, lo stesso deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni, i quali adotteranno le misure ritenute opportune per accertare responsabilità individuali ed eventualmente interessare le Autorità competenti, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

A tal fine il Gestore fornisce agli organi competenti una relazione che riassume l'iter dell'indagine ed espone le conclusioni a cui è giunto, fornendo eventuale documentazione a supporto.

L'organo preposto è il Consiglio di Amministrazione; nei casi di conflitti di interessi (qualora ad esempio uno o più componenti del CdA siano coinvolti nella segnalazione) il Gestore riferisce invece al Direttore Generale.

Ove ne ricorrano i presupposti, [nome azienda] si riserva la facoltà di denunciare i fatti oggetto della segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

6. MISURE DI PROTEZIONE

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;

- protezione dalle ritorsioni, comprendendo:

o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;

o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;

- esclusioni della responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto (salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:

o al momento della rivelazione (o diffusione) vi siano fondati motivi per ritenere che la stessa sia necessaria per svelare la violazione e o sussistano le condizioni di cui ai successivi punti a) e b);

- esclusioni della responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;

- sanzioni (indicate nella presente Procedura) a carico di chi commettesse ritorsioni nei confronti del Segnalante.

Casa dei Ragazzi IAMA protegge il Segnalante in buona fede, pertanto, le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

a) al momento della Segnalazione, il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate siano vere (cd. Segnalazione in buona fede);

b) la Segnalazione sia effettuata in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dal Decreto whistleblowing.

Le misure di protezione sopra elencate trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato.

7. RISERVATEZZA

Salvo i casi previsti dalla legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

L'identità del segnalante può essere rivelata – solo previo suo consenso esplicito – nell'ambito di un procedimento disciplinare interno, quando una contestazione sia fondata in tutto o in una parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. In questi casi, se il Segnalante non acconsente alla rivelazione della sua identità, la Segnalazione non può essere utilizzata nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

8. DATA PROTECTION

IAMA per il tramite del DPO (Data Protection Officer), ovvero in mancanza del soggetto che riveste la relativa responsabilità col supporto del consulente per la privacy di IAMA, ha effettuato una valutazione di impatto sui canali di segnalazione prescelti ed ha aggiornato il proprio registro dei trattamenti in base al nuovo trattamento obbligatorio; ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di Segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy; il Gestore è autorizzato a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

La Società ha redatto un'apposita informativa da fornire ai segnalanti prima che procedano alla segnalazione.

L'informativa è messa a disposizione mediante:

- Pubblicazione sulla pagina web del sito aziendale dedicata al whistleblowing;

- Link (alla pagina di cui sopra) inserito nel Portale online;

I trattamenti sono effettuati nel rispetto dei principi del GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Nei casi in cui sussistano dubbi sulla pertinenza dei dati rispetto alla segnalazione, il Gestore evita qualsiasi loro trattamento eccetto la conservazione sino alla chiusura della segnalazione (conservazione ammessa data la difficoltà di valutare con certezza l'inutilità di un dato mentre sono ancora in corso gli accertamenti, e la necessità di documentare la correttezza delle attività di gestione della segnalazione).

9. SANZIONI

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, è soggetto a sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC, colui che si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a Segnalazioni;

- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;

- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;

- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;

- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL WHISTLEBLOWING

La presente Procedura sarà:

- esposta in bacheca sui luoghi di lavoro;

- inserita in area riservata per ciascun dipendente previa comunicazione mezzo mail;

- pubblicata in un'apposita sezione del sito web della Società, in modo da essere accessibile anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, rientrano tra le categorie dei possibili segnalanti come sopra indicati.

La Procedura sarà resa disponibile anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.

11. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La Procedura sarà oggetto di aggiornamento periodico in modo da assicurare il costante allineamento alla normativa e in ragione dell'evoluzione dell'operatività e dell'organizzazione aziendale.